

### **1. Oggetto del servizio**

Il presente servizio è volto a consentire ai soggetti di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 ottobre 2022 di registrarsi per generare voucher e/o rimborsi per il "bonus vista" in favore dei beneficiari e di vedersene liquidare il controvalore dal Ministero della salute che è fornitore del presente servizio.

Il servizio è disciplinato dal Decreto 21 ottobre 2022 - Criteri, modalità e termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - «Bonus vista» pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 15-12-2022 istituito all'art.1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Sulla base delle previsioni normative sono state elaborate le presenti condizioni d'uso.

### **2. Accesso ed utilizzo del servizio attraverso identità digitale**

L'accesso al servizio è consentito attraverso l'utilizzo dell'identità digitale attribuita al beneficiario a seguito del perfezionamento di un contratto con uno dei fornitori di identità digitali aderenti al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), ogni questione connessa all'esecuzione di tale contratto e al rapporto tra l'utente ed il fornitore della propria identità digitale sarà disciplinata esclusivamente dal relativo contratto, oppure tramite Carta di Identità Elettronica (CIE) oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

L'utente prende atto ed accetta che il servizio lo identificherà, riconoscendogli accesso alle funzionalità di generazione, gestione e spesa dei buoni attraverso la citata identità digitale e che, pertanto, chiunque entrasse comunque in possesso delle proprie credenziali di gestione dell'identità digitale potrà essere abilitato all'utilizzo del servizio medesimo al suo posto.

Al riguardo l'utente prende atto di essere stato informato dal fornitore della propria identità digitale dell'obbligo di tempestiva denuncia in ogni ipotesi di perdita di possesso delle citate credenziali al fine di consentirne il blocco immediato.

### **3. Utilizzo dei voucher**

Il beneficiario prende atto che la richiesta di rimborso e la generazione dei voucher devono essere effettuate attraverso il servizio esclusivamente per coprire, almeno in parte, la spesa sostenuta per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

L'utilizzo del valore dei voucher generati attraverso il servizio per l'acquisto di beni o servizi diversi da quelli previsti – in qualsiasi modo realizzati – è vietato.

I voucher devono essere generati, ottenuti, gestiti e utilizzati in conformità alle istruzioni disponibili nell'applicazione:

<https://www.bonusvista.it/bonusvistaBeneficiario/#/beneficiario/homePage>

### **4. Cessione a terzi dei voucher**

I buoni generati attraverso il servizio sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente dall'utente. È, pertanto, vietata ogni forma di cessione a terzi di tali buoni così come del relativo valore.

### **5. Responsabilità del fornitore del servizio, dei fornitori dell'identità digitale e degli esercenti commerciali**

Il fornitore del servizio compirà ogni ragionevole sforzo per garantire il buon funzionamento dello stesso in maniera ininterrotta.

L'utente, tuttavia, prende atto ed accetta che qualora tale servizio dovesse risultare inutilizzabile per effetto del verificarsi di eventuali problemi tecnici, nessuna responsabilità graverà sul Ministero della Salute. La SOGEI (Società Generale d' Informatica) garantisce il valore soglia del 98% per l'operatività dell'applicazione attiva 7 giorni alla settimana h24.

L'utente prende altresì atto che qualora l'impossibilità di utilizzare il presente servizio dipendesse dall'indisponibilità o dal malfunzionamento del servizio di identità digitale, qualsivoglia responsabilità sarà

disciplinata esclusivamente dal contratto in essere tra l'utente medesimo ed il fornitore dell'identità digitale da esso prescelto.

Il rapporto relativo all'acquisto di beni e servizi rimane disciplinato esclusivamente dalle regole di tale rapporto rispetto al quale il fornitore del servizio rimane completamente estraneo.

## **6. Privacy**

Il titolare del trattamento è il Ministero della Salute.

I dati personali dell'utente saranno trattati esclusivamente per consentirgli di accedere ed utilizzare il servizio in conformità a quanto riportato nell'apposita informativa al seguente link: <https://www.bonusvista.it/bonusvistaBeneficiario/assets/docs/Infoprivacy.pdf>

## **7. Vigilanza e Sanzioni**

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del 21 ottobre 2022, al fine di effettuare i necessari controlli, SOGEI invia al Ministero della salute la reportistica necessaria relativa ai richiedenti registrati, e a Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (CONSAP) la reportistica per la rendicontazione delle richieste di liquidazione presentate sulla piattaforma. Ai fini del rispetto del limite di spesa SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di erogazione dei contributi e trasmette al Ministero della salute ed a CONSAP, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente dei buoni richiesti ai sensi dell'art. 5 e dei rimborsi erogati ai sensi dell'art. 6. In caso di esaurimento delle risorse disponibili Sogei, attraverso l'applicazione web di cui all'art. 2, sospende le attribuzioni del beneficio di cui all'art. 4 e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero della salute.

Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di eventuali usi difformi o di violazione delle norme del presente decreto.

## **8. Disciplina applicabile**

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni, sarà applicabile la disciplina di cui al Decreto 21 ottobre 2022 (GU Serie Generale n.292 del 15-12-2022).